



RISERVATEZZA E CONTROLLO NEI RAPPORTI TRA CONIUGI. L'ACQUISIZIONE “INTERNA” DI DATI RISERVATI.

MARIA FRANCESCA TOMMASINI

SOMMARIO: **1.** Diritto alla riservatezza e doveri nascenti dal matrimonio. **2.** Violazione dell'obbligo di comunicazione antecedente al matrimonio e diritto di accesso ai dati sensibili. **3.** Violazione dell'obbligo di fedeltà ed intercettazioni telefoniche. **4.** Segue. Diritto a conoscere la paternità dei figli nati in costanza di matrimonio e prova dell'adulterio. **5.** Accesso non autorizzato alla corrispondenza bancaria e accertamento del reddito in sede di separazione o divorzio. **6.** La conoscenza come valore preminente nel complesso sistema familiare.

1. La riservatezza, ed il correlativo diritto, si atteggiano in modo del tutto peculiare quando dalla dimensione sociale trasmigrano nello specifico di una peculiare comunità quale la famiglia¹. Il singolare vincolo intercorrente tra i coniugi, infatti, pone particolari problemi legati al potenziale conflitto tra modalità di esercizio delle libertà individuali ed i doveri scaturenti dal matrimonio.

Nel nostro sistema la individuazione della categoria (riservatezza del soggetto all'interno della comunità familiare) ha coinciso con la democratizzazione della struttura familiare ad opera della riforma del diritto di famiglia del 1975. Il legislatore della riforma, infatti, al comma 1 dell'articolo 143 c.c., prima ancora di indicare a quali doveri sono sottoposti e quali diritti sono ad essi riconosciuti, sancisce il principio della parità dei coniugi, formalizzando anche a livello di normativa ordinaria il principio dell'uguaglianza morale e giuridica sancito dal comma 2 della articolo 29 della Costituzione. Il secondo comma dell'articolo 143 c.c., individua poi, il dovere di assistenza morale e materiale, il dovere di collaborazione nell'interesse familiare, il dovere di fedeltà e il dovere di coabitazione, cui si

¹ Il passaggio dalla tutela della riservatezza in genere alla tutela della riservatezza in ambito familiare viene sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nel capo II dedicato alle libertà, infatti, l'articolo 7 riconosce ad ogni individuo, contestualmente al diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e delle proprie comunicazioni, il diritto al rispetto della propria vita familiare. Il successivo articolo 8, poi, non solo vieta un'ingerenza ingiustificata nello svolgimento delle relazioni familiari, ma impone ad ogni singolo stato di legiferare in materia, cioè di intervenire laddove un'assenza di legislazione, una carenza di strumenti di tutela si concretizzi in un mancato rispetto della vita familiare; laddove, inoltre, questa stessa carenza di regolamentazione non permette un normale svolgimento di un determinato stile di vita familiare (CAGGIA, *Il rispetto della vita familiare*, in *Fam. dir.* 2002, 2, 212 e ss.).



aggiunge il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia che grava su ciascuno dei coniugi in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo². L'articolo 143 c.c., nel quale i singoli doveri rimangono individuati, non sembra, però, esaurire i contenuti delle situazioni soggettive dei coniugi. Secondo parte della dottrina, infatti, l'articolo 143 c.c. indica soltanto un contenuto minimo affinché si possa avere una comunione di vita spirituale e materiale³. Ai doveri (c.d. nominati) previsti dal disposto normativo se ne affiancano altri, c.d. impliciti (dovere di rispettare il principio dell'accordo, la personalità del coniuge, il principio di uguaglianza, la riservatezza del coniuge, etc.), e ciò in ossequio dell'articolo 2 della Costituzione che ammette il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo pure nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità⁴. Nel contesto familiare, infatti, l'esercizio delle libertà individuali di un coniuge si tramuta in adempimento di un dovere per l'altro. Il problema diventa quello di accertare la compatibilità tra l'esercizio delle libertà individuali, proclamate nell'articolo 2 Cost., ed i doveri inderogabili derivanti dal matrimonio, verificando se esse trovino o meno un qualche limite nella comunità familiare. In termini più espliciti, se, cioè, il mero esercizio di una libertà fondamentale da parte di uno dei coniugi possa essere ostacolato dall'altrui comportamento attivo -ad esempio intromissione nella sfera privata del coniuge- finalizzato a verificare l'osservanza dei doveri coniugali. O se piuttosto ad un diritto di libertà debba sempre corrispondere l'adempimento di un obbligo correlativo "di rispetto e sostegno"⁵. In questa prospettiva va considerato il diritto alla riservatezza che, in costanza di matrimonio, non può negarsi a ciascuno dei coniugi (e ad ognuno dei membri del nucleo familiare) sulle questioni che attengono la propria sfera intima⁶. Solo che il diritto alla riservatezza, proprio nell'ambito della famiglia, nasce già come diritto attenuato. L'adempimento dei doveri nascenti dal matrimonio, infatti, richiede evidentemente la più ampia comunicazione tra i coniugi idonea ad approfondire la reciproca conoscenza. Più ampia è la comunicazione minore è la possibilità di mantenere il riserbo di un coniuge sulla

² RUSCELLO, *Riservatezza e doveri coniugali*, in *Familia* 2001, 4, 1003.

³ RUSCELLO, *Accordi fra coniugi e doveri di fedeltà*, in *Studium iuris* 1999, 635.

⁴ ZATTI, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, II, Torino 1982, 22.

⁵ ZATTI, *I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi*, cit. 52.

⁶ Invero tra membri e nucleo avviene un fenomeno di riflessione nel senso che taluni fatti intimi di un soggetto incidono (positivamente o negativamente) sulla sfera familiare e finiscono con l'appartenere ad essa e viceversa i fatti del nucleo in quanto tale appartengono anche ai suoi componenti: è per questo che sovente la tutela non è strettamente legata ad una persona e non cessa con la sua morte, ma può essere fatta valere anche dagli eredi e dai familiari (così TOMMASINI R., *Osservazioni in tema di diritto alla privacy*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, Milano 1978, I, 2, 2009).



“propria vita” nei confronti dell'altro. Su vicende rilevanti per la “vita familiare”, invece, non è ipotizzabile alcun diritto al riserbo ed anzi deve ritenersi sussistente un ampio dovere di comunicazione e lealtà⁷. Se la comunicazione non è assidua o non avviene del tutto, sorge in capo a ciascuno dei coniugi il comportamento attivo di “pretesa” alla conoscenza (o diritto di informarsi) che si può realizzare variamente con l'acquisizione dei dati relativi alla vita privata degli altri membri del comunità familiare.

2. In effetti, l'obbligo di comunicare sorge in taluni casi già prima del matrimonio e deve riguardare in particolare, i dati sensibili ed in particolare quelli attinenti lo stato di salute e la vita sessuale dei nubendi. Si pensi al caso del partner affetto da una malattia trasmissibile alla prole o che ha determinate inclinazioni sessuali. La violazione dell'obbligo di comunicare, in tali casi, ben può costituire presupposto per l'addebito di colpa nella separazione se la violazione è di tale intensità da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, ed a volte può determinare rilevanti conseguenze anche sul piano risarcitorio⁸. All'obbligo di comunicazione evidentemente violato, si contrappone, quindi, dopo la celebrazione del matrimonio, il diritto di informarsi di cui è titolare l'altro coniuge. Inevitabile in tale situazione è il conflitto tra diritto alla riservatezza su dati sensibili⁹ e diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi recanti tali dati. Il quadro normativo cui occorre fare riferimento è innanzitutto rappresentato dall'articolo 24 della legge 241/90, in tema di procedimento amministrativo così come riformulato dalla legge dell'11 febbraio 2005 n. 15, che, al comma 7, ammette il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui “conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi

⁷ BARRA CARACCILO, *I diritti della personalità nella famiglia (e della famiglia?)*, in *La nuova giur. civ. comm.* 2006, 2, 436.

⁸ Corte di Cassazione, sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005, in *Giust. civ. Mass.* 2005, 5.

⁹ Per i dati sensibili, elencati e definiti dall'articolo 4, comma 1, lett. d del Codice in materia di dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196) quelli cioè che attengono alla sfera più intima della persona, il legislatore ha predisposto una disciplina differenziata rispetto a quella prevista per il trattamento degli altri dati personali. In particolare le disposizioni dell'articolo 26 precisano che ogni trattamento dei dati sensibili può essere effettuato solo se c'è il consenso espresso dell'interessato, prevedendo un'eccezione a tale regola quando si debbano svolgere investigazioni difensive oppure debba essere fatto valere o difeso in sede giudiziale un diritto che, ripetendo la formula dell'articolo 60, deve trovarsi su un piano di parità col diritto a mantenere riservati i dati sullo stato di salute. Su un piano diverso si colloca l'articolo 47 del codice che regola l'ipotesi specifica di accesso ai dati sensibili da parte di organi giudiziari o della parte che agisce e si difende in giudizio, con l'ulteriore espressa previsione che, in tal caso, non trova applicazione l'articolo 22 del medesimo codice a norma del quale “i dati idonei allo stato di salute non possono essere diffusi”, mentre invece non è richiamato -ed è pertanto applicabile anche in sede giudiziaria- il già citato articolo 60.



giuridici”. Qualora detto accesso riguardi dati sensibili esso è ammesso solo “nei limiti in cui sia strettamente indispensabile” e nei termini previsti dall'articolo 60 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) cioè quando la situazione che si intende tutelare “con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. Sembra, dunque, che il disposto normativo ponga una regola di ponderazione comparativa tra opposti interessi. Sul punto sono sorte non lievi difficoltà interpretative connesse alla difficoltà di ricostruire una scala gerarchica tra diritti antagonisti, “tra un diritto astrattamente subvalente” ed un'altro evidentemente prevalente, tra il diritto di accesso ai dati sensibili altrui ed il diritto alla riservatezza del soggetto dei cui dati si tratta¹⁰. Ma siccome ben potrebbe risultare iniqua la prevalenza del diritto alla difesa dei propri dati sensibili qualora questi facciano da schermo al mantenimento di vantaggi ingiusti anche sotto il profilo meramente patrimoniale¹¹, il diritto di accesso non deve sempre recedere dinanzi al diritto di chi voglia difendere i propri dati sensibili. E' allora necessario che l'autorità amministrativa deputata a consentire l'accesso ai dati compia una attenta valutazione per stabilire il rilievo da attribuire alla fattispecie concreta. Si tratta di una valutazione che ha, come è stato affermato in giurisprudenza¹², margini di discrezionalità nella ponderazione dei diritti fondamentali, fermo restando tuttavia, che l'azione amministrativa deve, in questo particolare ambito, essere informata ai principi di necessità del trattamento dei dati (articolo 3 del Codice sulla protezione dei dati personali) ed alle regole generali di correttezza, esattezza, compatibilità, temporaneità, pertinenza e non eccedenza, enunciate dall'articolo 11 del Codice sulla protezione dei dati personali.

Indifferente è, poi, il fatto che la richiesta di accesso ai documenti contenenti dati sensibili diventi espediente volto alla preconstituzione di un mezzo istruttorio in un giudizio pendente o soltanto eventuale. E ciò in ragione del fatto che il diritto alla prova non si specifica soltanto nel diritto di dedurre la prova nel confronto giudiziale, ma anche nel diritto di preconstituire la prova allo scopo di utilizzarla in un futuro giudizio¹³. Ove, infatti, l'accesso ai

¹⁰ Consiglio di Stato, sentenza n. 1882 del 30 marzo 2001, in *Foro amm. CDS* 2001, I, 657.

¹¹ T.A.R. L'Aquila Abruzzo, sentenza n. 582 del 2 ottobre 2001, in *Foro amm.* 2001, 2988.

¹² Consiglio di Stato, sentenza n. 1254 del 3 novembre 1997, in *Riv. amm. R. I.* 1988, 303.

¹³ Così T.A.R. Puglia, sez. II, sentenza n. 3015 del 27 luglio 2007, in *Fam dir.* 2008, 8-9, 829. *Contra* T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, sentenza n. 399 del 24 dicembre 2007, *inedita*, il quale ha ritenuto che la pubblica autorità può valutare se accogliere o no l'istanza di accesso ai dati ultrasensibili solo quando l'interesse ad ottenerli abbia concreto riscontro in un processo già instaurato e tuttora pendente. Ciò risulterebbe da una interpretazione dell'articolo 24, comma 4, L. 241/90 per cui l'accesso ai documenti amministrativi può essere



dati venisse impedito nel corso delle attività stragiudiziali preparatorie, la parte vedrebbe limitati i propri poteri di azione e di difesa come garantiti dall'articolo 24 della Costituzione, non meno di quanto accadrebbe se ciò si verificasse in sede giudiziale. In tal senso il Consiglio di Stato ha chiarito che a fondare l'istanza di accesso ai dati sensibili (nello specifico alla documentazione clinica attestante le infermità) può essere la “semplice ragionevole intenzione di intentare un'eventuale giudizio” volto a verificare la validità del proprio matrimonio concordatario con persona che si ritiene essere stata affetta da non lievi disturbi psichici già prima del matrimonio¹⁴. La malattia mentale, infatti, anche a prescindere dall'accertamento o meno della capacità di intendere e di volere al momento della celebrazione dell'atto, costituisce possibile causa di invalidità del vincolo, sebbene a diverse condizioni, tanto dinnanzi al giudice italiano che dinnanzi a quello ecclesiastico. Il coniuge “sano di mente” ha, dunque, il diritto di agire per ottenere dal giudice civile l'annullamento del vincolo coniugale (ai sensi dell'articolo 122, comma 3, n. 1 c.c.) o dal giudice ecclesiastico la declaratoria di nullità dello stesso, e tale diritto costituisce, certamente, una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute dell'altro coniuge¹⁵. Il diritto di accesso ai dati è, peraltro, ampiamente giustificato oltre che da ragioni etiche anche da ragioni economiche¹⁶: basti pensare che tra gli effetti civili dell'invalidità matrimoniale v'è il definitivo venir meno degli obblighi di solidarietà economica tra le parti, salve le insufficienti previsioni di cui agli articoli 129 e 129 bis c.c.¹⁷.

esercitato solo quando ciò sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

¹⁴ Consiglio di Stato, sentenza n. 6681 del 14 novembre 2006, in *Foro amm. CDS* 2006, 11, 3063. Nello specifico, proprio perché si tratta di situazioni di pari rango, secondo il Consiglio di Stato, “non è necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che attraverso l'accesso alla documentazione, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziaria, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa.

¹⁵ T.A.R. Catania Sicilia, sez. IV, sentenza n. 878 del 7 maggio 2009, in *Foro amm. T.A.R.* 2009, 5, 1609.

¹⁶ MOROZZO DELLA ROCCA, *Invalità del vincolo coniugale e diritto di accesso alla cartella clinica del coniuge: i dati riguardanti la salute e la disciplina dell'accesso*, in *Dir. fam e delle persone* 2007, 4, I, 1586.

¹⁷ Proprio al fine di indurre il legislatore a rimodulare gli obblighi di solidarietà previsti a favore del coniuge più debole in caso di scioglimento del vincolo è intervenuta non molti anni fa la Corte Costituzionale (sentenza n. 329 del 27 settembre 2001, in *Giust. civ.* 2001, I, 2899) la quale ha affermato che “il principio costituzionale di uguaglianza non rende costituzionalmente necessario lo stesso trattamento in ordine alle conseguenze patrimoniali derivanti dalla nullità del matrimonio e dal divorzio, dal momento che sussiste una diversità strutturale tra le due fattispecie poste a raffronto e che soltanto il legislatore -nell'esercizio della sua discrezionalità- ha il potere di modificare il sistema vigente nella prospettiva di un accostamento di discipline”.



Estendendo la portata della decisione in commento, la dottrina ha ritenuto che la richiesta di accesso ai documenti contenenti dati sensibili del coniuge può essere instaurata dal richiedente anche, e più in generale, per porre fine ad un vincolo matrimoniale oggettivamente e soggettivamente intollerabile. E ciò sull'assunto che il diritto ad ottenere lo scioglimento del precedente matrimonio consente di contrarne uno nuovo in virtù dei principi contenuti negli articoli 2 e 29 della Costituzione, affinché l'individuo possa esplicare la propria personalità all'interno di una nuova famiglia¹⁸.

3. Controverso, poi, è se il diritto alla informazione possa realizzarsi in violazione della privacy anche quando ricorrano ragioni di giustizia. In particolare occorre verificare se il coniuge che sospetti la violazione dell'obbligo di fedeltà (articolo 143 c.c.)¹⁹, possa raccogliere dati sulla condotta morale del partner intercettandone le comunicazioni telefoniche e possa servirsene per fondare una domanda di separazione con addebito²⁰. Va innanzitutto ricordato che l'installazione di apparecchiature atte alla registrazione delle telefonate così come la cognizione illecita di comunicazioni o conversazioni telefoniche costituiscono reati rispettivamente ai sensi degli articoli articolo 617 bis c.p. (introdotto dalla Legge 8 aprile 1974 n. 98)²¹, e dell'articolo 617 c.p.. Le norme in questione, in conformità

Ma un tale richiamo della Corte, però, a tutt'oggi è rimasto senza risposta (sul punto AL MUREDEN, *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole*, Milano 2007, 86 e ss.).

¹⁸ VILLECCO, *Il diritto di difesa tra accesso ai documenti con dati ultrasensibili e tutela del diritto alla riservatezza*, in *Fam. dir.* 2008, 8-9, 830.

¹⁹ Mentre parte della dottrina ha interpretato la fattispecie de qua nel senso che “la violazione che concreta l'ipotesi di adulterio può individuarsi solo in un rapporto nel quale viene a mancare lo *ius in corpus*” (MAROTTA, *L'adulterio on line nella patologia del matrimonio. Lineamenti ed interpretazioni*, in *Nuovo dir.* 2003, 7-8, I, 575); la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che “la violazione dell'obbligo di fedeltà può assumere rilievo anche in assenza di una prova specifica di una relazione sessuale extraconiugale intrapresa da un coniuge, essendo sufficiente l'esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi ferendo la sensibilità e la dignità di colui che subisce gli effetti di quei comportamenti” (così: Corte di Cassazione, sentenza n. 6834 del 13 luglio 1998, in *Foro it.* 1998, II, 1957; Corte di Cassazione, sentenza n. 3510 del 14 aprile 1994, in *Foro it.* 1994, II, 1804).

²⁰ La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza, giustifica ex se l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non risulti che comunque non abbia avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome già preesisteva un menage solo formale (Corte di Cassazione, sentenza n. 21245 del 14 ottobre 2010, in *Il civilista* 2010, 12, 17).

²¹ Si tratta di un reato a consumazione anticipata, in quanto avanza la soglia di tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni, incriminando in modo autonomo fatti prodromici all'effettiva lesione di siffatti beni. Il reato, cioè, si perfeziona con gli estremi del tentativo e quindi con la sola messa in pericolo del bene



all'articolo 15 della Costituzione, mirano a tutelare il segreto individuale che, per sua natura non trova limitazioni, al di fuori dei casi eccezionali e tassativi espressamente previsti dalla legge, neanche nell'ambito della famiglia²². Così quando un coniuge ponga sotto controllo il suo stesso apparecchio telefonico e prende cognizione delle telefonate dell'altro coniuge²³, nei suoi confronti non possono essere fatti valere in funzione scriminante i doveri di solidarietà familiare²⁴. E ciò per due ordini di considerazioni: innanzitutto perché i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza di ciascuno dei coniugi, ma anzi ne presuppongono l'esistenza, perché la solidarietà è possibile solo tra persone che si riconoscono piena e pari dignità; ed in secondo luogo perché l'aggressione all'altrui diritto alla riservatezza delle comunicazioni non può ritenersi giustificata nel caso in cui si agisca non per impedire l'offesa ingiusta, bensì solo per acquisire la prova dell'offesa²⁵. L'attività del coniuge, quindi, è considerata illecita ai sensi del combinato disposto degli articoli 617 bis e 617 c.p.²⁶.

Questione diversa dalla anti giuridicità del fatto e quindi dalla sussistenza di reato, è però quella della utilizzabilità, *rectius* della rilevanza probatoria, nel processo civile (essenzialmente in quello di separazione personale dei coniugi, di norma per la prova dell'addebito) delle registrazioni e delle intercettazioni indebitamente acquisite da uno dei coniugi nei riguardi dell'altro²⁷.

giuridico, ogniqualvolta l'installazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l'agente non partecipa. La condotta vietata è pienamente realizzata purché l'apparato sia idoneo a far conseguire lo scopo. E', quindi, un reato di pericolo per la sussistenza del quale non è necessaria la prova dell'avvenuta intercettazione della comunicazione essendo sufficiente accertare la potenzialità lesiva delle apparecchiature (Cassazione penale, sez. V, sentenza del 23 gennaio 2001, in *Fam. Dir.* 2001, 476).

²² Cassazione penale, sez. V, sentenza del 4 aprile 1989, in *Cass. pen.* 1990, I, 1303.

²³ Cassazione penale, sez. V, sentenza dell'8 novembre 2006, in *Foro it.* 2007, 1, 17, con nota di CASABURI, *In tema di diritto alla riservatezza in ambito familiare*, secondo cui "lo status di coniuge della vittima, quindi, come la disponibilità del domicilio anche da parte dell'autore della violazione sono state ritenute circostanze irrilevanti, inidonee ad escludere il reato in oggetto".

²⁴ Cassazione penale, sez. V, sentenza del 10 giugno 1994, in *Fam. dir.* 1994, 453, nella quale testualmente si afferma che "i doveri di solidarietà derivanti dal matrimonio non sono incompatibili con il diritto alla riservatezza. Il diritto alla riservatezza esclude la liceità delle intercettazioni telefoniche operate da un coniuge, sia pure titolare dell'impianto telefonico, in danno dell'altro".

²⁵ Cassazione penale, sez. V, sentenza del 23 maggio 1994, in *Cass. pen.* 1995, 1209.

²⁶ Si vedano: FOLLA, *Conflitti coniugali e intercettazioni telefoniche abusive*, in *Fam. Dir.* 2001, 5, 477; PLATAMURA, *Moderne tecnologie, riservatezza e sistema penale*, in *Dir. informatica* 2006, 3, 417.

²⁷ Il primo caso di intercettazione telefonica, da parte del marito, della conversazione della moglie con un terzo ed esibizione in giudizio del nastro magnetico a prova dell'adulterio, sottoposto alla magistratura è stato deciso in Francia. Il Tribunale di Lione, nello specifico, aveva rilevato un pregiudizio volontario all'intimità



Se anteriormente alla riforma del diritto di famiglia si riteneva che, in via generale, non fossero utilizzabili nel processo civile prove conseguite in violazione delle norme in tema di libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche (espressione del più ampio diritto alla riservatezza)²⁸, tuttavia la giurisprudenza, seppure di legittimità, affermava che tali norme non erano violate dal marito che, “esercitando taluno dei diritti spettantigli come capo della famiglia”, intercettava e prendeva cognizione delle comunicazioni dell'altro coniuge: “in particolare per vigilare sulla condotta della moglie”²⁹. Il controllo del marito sulle relazioni sociali della moglie viene argomentato non tanto dalla sua qualità di capo famiglia ex articolo 144, vecchio testo, c.c. -come poteva essere tecnicamente più appropriato- quanto piuttosto dal suo dovere di “proteggere la moglie” ex articolo 145 c.c. (vecchia formulazione) “al quale corrispondeva il diritto di preservarla da ogni causa che, materialmente o moralmente”, le potesse essere nociva e quindi anche dall'altrui seduzione e possibili traviamenti di lei medesima, e ciò nell'interesse di entrambi e per il decoro, il benessere e la tranquillità di tutta la famiglia³⁰.

Successivamente alla riforma del 1975, invece, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che nel processo civile non operano i filtri, in termini di giudizio di utilizzabilità³¹, propri del procedimento penale sicché “non commette nulla di illecito il marito che fa valere in sede giudiziaria la violazione di un suo diritto utilizzando dati personali sensibili della moglie, strettamente pertinenti alla causa ed all'oggetto del processo e non eccedenti né le finalità di quest'ultimo, né i limiti cronologici necessari al loro perseguimento, restando tuttavia

della vita privata. Se, infatti, “in virtù della comunanza di vita dei coniugi, si può ammettere che certi fatti della vita privata di entrambi possano essere conosciuti dall'altro senza che vi sia una lesione dell'intimità della loro vita privata ... l'ascolto e la registrazione effettuati da uno dei due, per mezzo di un apparecchio di derivazione e registrazione, di conversazioni telefoniche scambiate dall'altro coniuge con un terzo costituisce un mezzo di conoscenza proibito dalla legge e che non può, di conseguenza, servire da fondamento ad un'azione di divorzio” (così Tribunale di Lione, sentenza del 10 ottobre 1972, in *Rev. trim. dr. civil* 1972, 331). Nello stesso senso la giurisprudenza francese ammettendo che nel giudizio di divorzio un coniuge possa produrre lettere o documenti provenienti dall'altro o a questo indirizzate da un terzo, richiede, però, che costui “ne abbia il possesso regolare, giacché se in questo settore la prova è libera, il controllo giudiziale verte tuttavia sul modo in cui l'attore se la è procurata” (App. Lione, sentenza del 6 ottobre 1972, in *Rev. Trim. dr. Civil* 1972, 333).

²⁸ Corte d'appello di Milano, sentenza del 17 luglio 1971, in *Giur. merito* 1973, 2, 165, con nota di ROSELLI, *Sulla legittimità delle intercettazioni telefoniche fra coniugi*.

²⁹ Corte d'Appello di Milano, sentenza del 9 luglio 1971, in *Dir. ecclesiastico* 1973, 201 e ss., con nota di PACE dal titolo *Intercettazioni telefoniche del coniuge, utilizzabilità delle prove illecite e unità familiare*.

³⁰ Sul punto GALOPPINI, *Intercettazioni telefoniche e potestà maritale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1974, 2, 647 e ss.

³¹ Per l'esclusione anche nel processo civile di qualunque rilevanza probatoria delle prove c.d. illegali, o comunque formate al di fuori di qualunque contraddittorio delle parti di veda PERRINO, *Prova atipica e prova (probabilmente) illecita a sostegno del convincimento del giudice*, in *Riv. crit. dir. lav.* 1995, 424.



impregiudicata la valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria in ordine alla validità, all'efficacia ed alla pertinenza e rilevanza, in causa, dei dati personali prodotti”³². Onde impedire l'effetto del riconoscimento dell'efficacia di piena prova (delle riproduzioni), il disconoscimento ex articolo 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta³³.

4. Quando vi sia il sospetto di una relazione extraconiugale della moglie, il diritto ad informarsi del marito può coinvolgere anche i figli nati in costanza di matrimonio. Certamente nel dovere di educare e di istruire i figli tenendo conto delle loro aspirazioni e rispettando le loro scelte decisionali, la loro dignità e libertà (art. 147 della Costituzione), esistono ampi spunti per costruire lo specifico obbligo dei genitori a non invadere la sfera di intimità dei figli³⁴. Ma l'ambito di operatività del diritto al riserbo dei figli per tutte quelle vicende che incidono sulla vita coniugale, ivi, si riduce. I fatti intimi della vita dei figli, cioè, in quanto fatti della vita in comune, finiscono per divenire indagabili da ciascun membro della comunità familiare. In particolar modo la ricerca della verità (*favor veritatis*) del marito-padre (come diritto ad informarsi) circa la paternità biologica dei figli nati in costanza di matrimonio prevale anche sulle situazioni relative allo *status* dei figli stessi (ed al diritto alla riservatezza su fatti attinenti la loro sfera intima). Ai fini dell'analisi che qui si vuole svolgere ciò che maggiormente interessa è verificare il rapporto intercorrente tra la possibilità di ricorrere alle prove biologiche sui figli, utili ai fini dell'azione di disconoscimento di paternità, e la prova dell'adulterio³⁵.

Ai sensi dell'articolo 235, n.3, c.c. l'azione per il disconoscimento della paternità è consentita, tra l'altro, se durante il matrimonio “la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio”. In tali casi il marito è ammesso “a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno

³² Autorità prot. dati personali, sentenza del 13 dicembre 2005, in *Dir. fam.* 2007, 1, 175, Nel caso di specie in seno ad un giudizio di separazione personale tra coniugi, il marito aveva esibito al tribunale materiale pertinente, specifico ed inequivoco, raccolto da investigatori privati autorizzati da lui ingaggiati, e comprovante la reiterata violazione, in privato ed in pubblico, da parte della moglie, del dovere di fedeltà coniugale.

³³ Nella fase presidenziale di un giudizio di separazione personale dei coniugi, il tribunale ha ritenuto generico e non circostanziato il disconoscimento di una fonoregistrazione avvenuto in via preventiva, senza che la parte disconoscente avesse acquisito conoscenza del contenuto delle registrazioni (Tribunale di Arezzo, sentenza del 2 ottobre 2008, *inedita*).

³⁴ TOMMASINI R., *Persona e comunità familiare*, in *Atti Convegni Miscellanea*, Napoli 1982, 124 e ss.

³⁵ BOLONDI, *Caratteristiche e prova dell'adulterio nell'azione di disconoscimento della paternità*, in *Famiglia* 2004, 2, 899 e ss.



incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità”³⁶. La Suprema Corte è stata costante nell'affermare che “la prova genetica o ematologica non può essere ammessa per integrare quella, carente, dell'adulterio della moglie ovvero del celamento della gravidanza e della nascita”. Infatti, l'adulterio come il celamento della gravidanza e della nascita “devono essere preliminarmente ed autonomamente provati quali condizioni per dare ingresso alle prove genetiche o del gruppo sanguigno, le quali, pertanto, anche se espletate contemporaneamente alla prova delle circostanze citate, possono essere esaminate solo subordinatamente al raggiungimento di questa, ed al diverso fine di stabilire il fondamento nel merito della domanda”³⁷. La soluzione adottata dalla giurisprudenza ha suscitato non poche perplessità in dottrina. E' stato, infatti, criticamente rilevato che se l'articolo 235, comma 1 n. 3, c.c. ha posto la dimostrazione dell'adulterio come condizione di ammissibilità dell'azione di disconoscimento di paternità, è del pari vero che la prova dello stesso è libera e può, quindi, essere fornita anche tramite indagini biologiche. Questi strumenti d'indagine, cioè, assumono funzione polivalente, potendo essere impiegati sia nella dimostrazione

³⁶ In effetti, nel corso del tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto sempre maggior valore alle prove emato-genetiche volte a supportare l'azione di disconoscimento. Piuttosto datate sono le prime pronunce in materia con cui la Cassazione ha ammesso che la prova del sangue “pur non offrendo elementi sicuri in senso positivo della filiazione, può avere sufficiente valore come prova negativa della stessa” (Corte di Cassazione sentenza del 17 marzo 1931, in *Foro it.* 1931, I, 552; Corte di Cassazione, sentenza n.3881 del 15 dicembre 1955, in *Rep. Foro it.* 1955, 37; Corte di Cassazione, sentenza n. 2391 del 1958, in *Foro it.* 1958, 1071). Inspiegabilmente, però, la stessa è stata considerata mezzo di prova eccezionale, ammissibile solo nel caso in cui il giudice si trovasse nell'impossibilità di attingere altrove elementi per fondare il proprio convincimento (Corte di Cassazione sentenza n. 2644 del 26 ottobre 1967, in *Giust. civ.* 1968, I, 35). Solo nei primi anni ottanta, la giurisprudenza di legittimità ha mutato il proprio orientamento stabilendo che le prove biologiche, in virtù della loro grande affidabilità, devono essere considerate a tutti gli effetti mezzi di prova ordinari rilevanti, quindi, non solo per l'esclusione del rapporto di paternità, ma anche per la sua affermazione in positivo (Corte di Cassazione, sentenza n. 6400 dell'11 dicembre 1980, in *Giust. civ.* 1981, I, 3). Con la conseguenza che il giudice, “salvo che ritenga già provata la domanda di disconoscimento di paternità, non ha una mera facoltà ma un vero e proprio obbligo di ammettere dette prove anche d'ufficio” (Corte di Cassazione, sentenza n. 2736 del 21 aprile 1983, in *Giur. it.* 1983, I,1072). E sempre nell'ottica di una piena valorizzazione delle prove in questione, la Cassazione ha ammesso che, in virtù del combinato disposto degli articoli 118 e 116, comma 2, c.p.c., il giudice può trarre argomenti di prova dall'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi alle suddette indagini (Corte di Cassazione, sentenza n. 12679 del 18 dicembre 1998, in *Giust. civ.* 1999, I, 2070).

³⁷ Così Corte di Cassazione, sentenza n. 80887 del 17 agosto 1998, in *Fam. dir.* 1998, 427 con nota di CARBONE, *E' preferibile un padre putativo a quello biologico?*; ma anche successivamente: Corte di Cassazione, sentenza n. 14487 del 22 ottobre 2002, in *Fam. dir.* 2003, 5 con nota di CARBONE, *Il DNA che esclude la paternità biologica è anche prova dell'adulterio della moglie*; Corte di Cassazione, sentenza n. 17714 del 21 novembre 2003, *inedita*.



dell'adulterio della moglie sia in quella della non paternità del marito³⁸. A ciò si aggiunga, che la scelta della Cassazione è sembrata censurabile anche dal punto di vista puramente logico e ciò perché nel momento in cui si dimostra che il marito non può biologicamente essere il padre del bambino, si rivela in modo consequenziale anche l'adulterio della moglie³⁹. Proprio su sollecitazione dei giudici di legittimità è intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 235, n. 3, c.c. proprio nella parte in cui ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità subordina l'esame delle prove tecniche da cui risulta che il figlio presenta caratteristiche genetiche incompatibili con quelle del presunto padre alla previa dimostrazione dell'adulterio⁴⁰. Con la conseguenza che le prove emato-genetiche possono trovare ingresso nel giudizio di disconoscimento della paternità indipendentemente dalla preventiva dimostrazione dell'adulterio. La prova della nascita di un figlio incompatibile geneticamente con il presunto padre consente, poi, di ritenere indirettamente raggiunta anche la prova dell'adulterio.

5. La violazione della privacy del coniuge può realizzarsi anche prendendo illecitamente visione della sua corrispondenza. La riservatezza è, ivi, violata con l'intrusione, divulgazione o diffusione delle notizie contenute nelle esteriorizzazioni del pensiero che si manifestano nella corrispondenza. Tutte le forme di comunicazione del pensiero non rivolte alla sua divulgazione trovano garanzie di inviolabilità sia tra i soggetti specificamente interessati, sia nei confronti di tutti i soggetti della collettività⁴¹; eventuali limitazioni del diritto del soggetto alla segretezza della corrispondenza a lui diretta possono avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge (articolo 15, comma 2, Cost.).

Anche in questa materia, però, occorre indagare se il diritto ad informarsi da parte di un coniuge possa realizzarsi in violazione della privacy dell'altro, se, ad esempio, ragioni di giustizia quali la determinazione dell'assegno divorzile o del contributo di mantenimento, possano indurre un coniuge a violare la corrispondenza bancaria dell'altro.

L' articolo 5, comma 9, l. 898/70 (così come modificato dalle L. 74/1987) prevede, in materia di contributo per il mantenimento del coniuge più debole, la presentazione della

³⁸ FINOCCHIARO, *Il disconoscimento di paternità*, in *Fam. dir.* 1994, 324.

³⁹ BISCONTINI, *La filiazione legittima*, in *Il diritto di famiglia*, trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, III, *Filiazione e adozione*, Torino 1997, 130.

⁴⁰ ASTONE A., *Azione di disconoscimento della paternità tra verità legale e verità biologica*, in *Dir. fam. e delle persone* 2008, 2, 1007.

⁴¹ TOMMASI R., *Osservazioni in tema di diritto alla privacy*, cit. 2018.



dichiarazione personale dei redditi e di ogni documentazione relativa ai redditi ed ai patrimoni dei coniugi⁴². Ove sorgano contestazioni in ordine a tali risultanze, la stessa disposizione accorda la facoltà al giudice di disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria⁴³. La polizia tributaria può, peraltro, condurre indagini su società fiduciarie che si presume effettuino attività di gestione e di intermediazione finanziaria per conto del coniuge⁴⁴. Le indagini di polizia tributaria sono un mezzo istruttorio che può essere disposto, però, solo qualora il giudice lo ritenga rilevante e necessario per la decisione e non può considerarsi come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche⁴⁵. La contestazione generica, sterile ed apodittica, o

⁴² La sopravvivenza dell'articolo 5, comma 9, l. div. è stata messa in dubbio dalla novella di riforma dell'articolo 155 c.c., come modificato dalla l. 54/2006, il quale prevede che "ove le informazioni di carattere economiche fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi". La norma, infatti, in forza dell'articolo 4, comma 2, l. 54/2006, trova applicazione "anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati". In effetti, sul punto la dottrina ha ritenuto che "poiché l'articolo 155 c.c. concerne esclusivamente i provvedimenti riguardo ai figli, la disposizione della l. div. continua a mantenere una sua autonoma valenza, seppure limitata all'istruttoria sull'assegno richiesto dal coniuge debole. Sono, invece, certamente esclusi dal suo ambito, stante la più ampia portata della norma (speciale e successiva) introdotta dalla l. 54/2006, gli accertamenti di polizia tributaria volti ad acquisire elementi per la determinazione del contributo di mantenimento della prole" (FANTICINI, *Indagini e accertamenti della polizia tributaria nei procedimenti di separazione e divorzio*, in *Famiglia 2006*, I, 786 e ss.).

⁴³ Il dettato letterale della norma, secondo cui il giudice si può avvalere della polizia tributaria "se del caso", deve essere interpretata in senso molto rigoroso, essendo la polizia tributaria impegnata in gravi compiti istituzionali, spesso di importanza nazionale, mentre nella fattispecie de qua sono sufficienti delle consulenze tecniche o mere richieste a terzi (SANTOSUOSSO, *Il divorzio*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, Torino 1994, vol. III, t. II, 334).

⁴⁴ Si è pronunciato in tal senso il Consiglio di Stato con parere n. 2345 del 1° luglio 2003, in *Fisco 2003*, 5154 che, per un verso, ha escluso che tramite le società fiduciarie si possano realizzare zone franche nell'accertamento del reddito e, per altro, ha ritenuto la questione meritevole di un intervento adeguato a livello normativo. Gli auspici del Consiglio di Stato sono stati accolti dal legislatore con l'articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, in cui si statuisce che gli uffici dell'amministrazione finanziaria possono chiedere alle società fiduciarie di cui alla l. 1966/39 ed a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del d.lgs. 58/98, le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati (sul punto GANGEMI – RASI, *Accertamento del reddito dei coniugi e limiti al segreto fiduciario*, in *Trust 2006*, 4, 556; e MARCHETTI, *Postilla alla nota "accertamento del reddito dei coniugi e limiti al segreto fiduciario" ovvero molto rumore per nulla?*, in *Trust 2006*, 4, 503 e ss.).

⁴⁵ Corte di Cassazione, sentenza n. 8417 del 21 giugno 2000, in *Giur. it.* 2001, 21; e successivamente anche



intesa quale mera negazione delle prove fornite da controparte⁴⁶, infatti, non è di per sé sufficiente a far scattare il potere del giudice di disporre indagini delegate alla polizia tributaria. Ma al contrario, un tale accertamento deve essere supportato da sufficienti elementi di prova (anche sotto forma di principi di prova)⁴⁷.

Di qui il fatto che la sottrazione (e violazione) della corrispondenza bancaria di un coniuge posta in essere dall'altro al fine di produrla in giudizio per dimostrarne la reale consistenza economica, ben potrebbe far scattare l'accertamento tramite polizia tributaria. Ma ciò che va, a priori, verificato è se nella fattispecie *de qua* sia configurabile il reato previsto dall'articolo 616, comma 2, c.p., ovvero se ricorra quella giusta causa la cui presenza è idonea ad escludere l'illiceità della rivelazione. Sul punto la Corte di Cassazione ha ritenuto che "la determinazione della nozione di giusta causa, alla cui assenza è subordinata la punibilità della rivelazione del contenuto della corrispondenza sia affidata al concetto generico di giustizia, che il giudice deve di volta in volta determinare con riferimento alla liceità -sotto il profilo etico sociale- dei motivi della condotta, oggettivamente ed indipendentemente dal fine o motivo personale dell'agente, rilevanti"⁴⁸. Il che non comporta da parte del giudice la creazione di cause di giustificazione diverse da quelle ordinarie, ma semplicemente la trasformazione dell'assenza di giusta causa in elemento integrativo della fattispecie penale⁴⁹. Autorevole dottrina ha osservato che la giusta causa costituisce una particolare esimente che opera quando, valutati comparativamente gli interessi in conflitto, la rivelazione della corrispondenza risulti effettivamente inevitabile⁵⁰. Ed è, proprio, inevitabile la condotta avente ad oggetto l'utilizzazione della corrispondenza violata, lesiva *ex se* di un interesse protetto (tutela della riservatezza del destinatario), ma giustificata dalla tutela di un interesse equivalente, cioè dalla ricerca da parte dell'imputato di una prova utile per azionare le indagini di polizia tributaria e contrastare una illegittima richiesta di assegno di mantenimento⁵¹.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10344 del 17 maggio 2005, in *Fam dir.* 2006, 179.

⁴⁶ Corte di Cassazione, sentenza n. 496 del 23 gennaio 1996, in *Foro it.* 1996, I, 863.

⁴⁷ Così il Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 6 febbraio 2006, *inedita*, il quale ha respinto la richiesta di indagini di polizia tributaria in quanto il ricorrente si era limitato a contestare le dichiarazioni dei redditi di controparte senza addurre alcun elemento di prova (nemmeno sotto forma di principio di prova) che inducesse a dubitare della veridicità delle dichiarazioni fiscali della resistente.

⁴⁸ Cassazione penale, sez. V, sentenza del 10 luglio 1997, in *Cass. pen.* 1998, 1378.

⁴⁹ VIGNA-DUBOLINO, Voce *Segreto (reati)*, in *Enc. dir.* XLI, Milano 1989, 1069.

⁵⁰ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, I, Milano 1986, 200.

⁵¹ GALLUCCI, *Giusta causa della rivelazione del contenuto della corrispondenza e produzione della corrispondenza violata nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi*, in *Cass. pen.* 1998, 1380.



6. Da quanto detto emerge chiaramente che i rapporti tra coniugi assumono connotazioni e caratteristiche indubbiamente diverse da quelle che contraddistinguono le normali relazioni tra individui. Le persone (coniugi) riconoscono nella comunità familiare una formazione entro la quale sviluppare la propria personalità, nella consapevolezza, però, che la situazione riconosciutagli è una situazione complessa, contraddistinta da diritti e doveri. I diritti ed i doveri dei singoli membri della famiglia, unitariamente considerati, “si consolidano nella formazione sociale familiare per descrivere le peculiarità che caratterizzano quella stessa famiglia”⁵². Ed è proprio il buon andamento della vita familiare che consiglia, *rectius* impone, un dovere reciproco di informazione gravante su entrambi i coniugi su vicende anche intime della loro vita. Quando tali notizie non vengano spontaneamente rivelate sopravviene il diritto di ciascuno dei membri del consorzio familiare ad informarsi attraverso una attività di accertamento e/o investigazione. Nel corso della vita coniugale i fatti di immissione nell'altrui sfera intima perdono il carattere di illiceità in quanto trovano la propria *ratio* nel dovere di correttezza che, esistendo già prima del matrimonio, a maggior ragione viene in evidenza successivamente a questo. Tali fatti (di immissione) comunque, possono provocare effetti (mediati e/o indiretti) sovente irreversibili nella vita dei coniugi e di tutto il nucleo familiare, potendo agli stessi ricondursi lo scioglimento del vincolo matrimoniale, il mutamento dello *status filiationis*. Il peculiare modo di atteggiarsi della riservatezza nel contesto familiare dimostra la necessità di procedere ad una composizione assiologica tra valori personali (privacy da un lato e conoscenza strumentale alla verifica dell'osservanza dei doveri coniugali dall'altro) parimenti rilevanti e meritevoli di tutela. Ove la condotta immissiva nell'altrui sfera privata sia strettamente funzionale alle esigenze della comunità familiare, il conflitto va risolto a favore dell'interesse reputato superiore (interesse alla conoscenza). Proprio l'interesse alla conoscenza (di determinati dati finalizzati alla verifica dell'osservanza dei doveri coniugali) costituisce il limite alla privacy, dinnanzi al quale si affievolisce e viene meno ogni forma di garanzia⁵³.

⁵² RUSCELLO, *Riservatezza e doveri coniugali*, in *Famiglia* 2001, 4, 1019. Sul punto già prima PERLINGIERI, *I diritti del singolo quale appartenente al gruppo familiare*, in *Rapporti personali nella famiglia* a cura di Perlingieri, Napoli 1982, 66, il quale testualmente afferma che “si ha un fenomeno di riflessione nel senso che talune vicende intime di una persona incidono sulla sfera familiare divenendone parte integrante e viceversa le vicende del nucleo appartengono anche ai suoi componenti”.

⁵³ FALZEA, *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, Milano 1997, 539, il quale afferma che la conoscenza “rileva nel diritto non come astratta facoltà dello spirito ma in quanto specifico fatto della coscienza, nutrito di specifici contenuti. Importa allo spirito ciò che si conosce, non la forma del conoscere.



Ma la preminenza di questo valore sembra trovare, almeno in parte, il proprio limite in un dato di carattere temporale: prevale il diritto alla conoscenza finché la comunità familiare resta unita. A seguito della separazione dei coniugi, infatti, il dovere di comunicazione si attenua e riprende vigore il diritto alla riservatezza del coniuge separato⁵⁴. In particolare per quanto attiene ai fatti che riguardano la vita intima di ciascun coniuge, privacy e segreto costituiscono, in questa fase, limiti invalicabili oltre i quali diventa irrilevante e degrada l'interesse a conoscere⁵⁵.

Per il resto non vi è limitazione alcuna. I contenuti della coscienza cosciente possono essere i più vari: ideali o reali, meramente interni o proiezioni delle situazioni esterne, illuminati dalla certezza od oscurati dal dubbio. Con riferimento a tali contenuti la conoscenza è suscettibile di essere giudicata, socialmente e giuridicamente, un bene o un male, e dunque favorita o avversata⁵⁶.

⁵⁴ Anche dopo la separazione, per quanto attiene le notizie riguardanti i figli il dovere di comunicazione tra coniugi ed il diritto alla conoscenza di ciascuno di essi deve essere sempre il più ampio possibile.

⁵⁵ Costituisce, infatti, lesione al riserbo, all'onore ed alla reputazione la rivelazione di vicende personali di ex coniugi esposte a soli fini processuali in atti giudiziari. Alla quantificazione del danno non patrimoniale o morale, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato, concorrono la gravità del comportamento dell'autore dell'illecito sia in ordine all'acquisizione che in ordine alla diffusione delle notizie, l'incisività della lesione del riserbo, dell'onore e della reputazione del soggetto passivo, come pure l'ambito di diffusione della notizia (Tribunale di Roma, sentenza del 16 febbraio 1990, in *Nuova giur. civ. comm.* 1990, I, 660).